MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

# Art. 94

## Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: " e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.". All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)". All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: " 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 |
| Estremi | Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-94-modifiche-all-articolo-180-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it